

CASSAZIONE  
SEZ. I CIV.

1 APRILE 1992 N. 3926

PRESIDENTE: SCANZANO

RELATORE: LUCCIOLI

PARTI: CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO

MILANO

(Avv. Romanelli, Antonini)

TEM S.p.A.

(Avv. Ghia)

**Camera di commercio •  
Dato erroneo • Inserimento  
incolpevole nei propri  
registri • Effetti***Alla stregua della normativa che ne disciplina l'attività la camera di commercio che abbia incolpevolmente inserito un dato erroneo nei propri registri (nella specie, lo stato di fallimento di un'impresa) non**è gravata dall'obbligo di provvedere ad una adeguata divulgazione dell'errore e della rettifica successivamente apportata presso le altre camere di commercio e, pertanto, non è responsabile dei danni eventualmente subiti dall'impresa interessata a cagione della mancanza di siffatta divulgazione.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 24 maggio 1983 la S.p.A. TEM, con sede in Milano, conveniva dinanzi al Tribunale di quella città la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano per sentir dichiarare la responsabilità della predetta, che aveva erroneamente certificato il suo stato di fallimento, e per ottenerne di conseguenza la condanna al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede ovvero nello stesso giudizio in via equitativa.

La CCIAA, costituitasi, negava la propria responsabilità circa l'erronea segnalazione del fallimento della S.p.A. TEM, contestando altresì il valore certificativo assoluto delle indicazioni emergenti dalle dichiarazioni rilasciate, in quanto suscettibili di prova contraria.

Con sentenza dell'11 aprile-17 giugno 1985 il Tribunale dichiarava la responsabilità della convenuta, che condannava al risarcimento del danno, nella misura da liquidare in separata sede.

Proposto appello dalla parte soccombente, con sentenza del 4-28 novembre 1986 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'impugnazione, osservando che non era controverso in giudizio che con certificato del 14 gennaio 1982 la CCIAA di Milano aveva attestato un inesistente fallimento della S.p.A. TEM; che a tale erronea certificazione doveva essere ricondotto il contenuto delle visure camerali in data 9 e 25 marzo 1983, provenienti da altre camere di commercio; che la responsabilità della CCIAA andava ravvisata nel fatto che, dopo aver pubblicato nella propria certificazione, avente effetto su tutto il territorio nazionale, un dato erroneo di significativa rilevanza per la vita della società, non aveva immediatamente provveduto, con i mezzi più opportuni ed efficaci, a riparare l'errore, quanto meno informando tutte le altre camere di commercio sia dell'errore stesso sia della relativa correzione; che non valeva ad escludere detta responsabilità la circostanza che nel marzo 1983 la stessa CCIAA aveva emesso due certificati esenti da errori, atteso che a seguito delle rimozioni della S.p.A. TEM avrebbe dovuto mettere in grado tutte le altre camere di commercio di non emettere attestazioni fondate su visure a loro volta erronee, perché collegate all'erronea appostazione originaria sul proprio registro ditte.

Avvero detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CCIAA fondato su un unico complesso motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso la S.p.A. TEM.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con l'unico articolato motivo, deducendo falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che la Corte d'Appello, fondando la responsabilità della Camera di Commercio di Milano sul comportamento omissivo da questa tenuto, una volta informata dell'erroneità del dato inserito nei propri registri, non ha tenuto conto del fatto accertato che essa aveva provveduto a rettificare tempestivamente l'annotazione in oggetto e non ha considerato che non sussisteva alcun obbligo di informativa nei confronti delle altre camere di commercio, le quali sono prive di competenza non solo in ordine al rilascio di certificati, ma anche all'esibizione di visure relativamente a ditte esistenti al di fuori della propria circoscrizione. Si rileva altresì che i documenti recanti il dato erroneo, che secondo l'assunto della S.p.A. TEM sarebbero stati rilasciati dalle camere di commercio di Padova e di Ferrara, sono privi di qualunque indicazione in ordine alla provenienza e sono stati contestati in giudizio dalla medesima ricorrente.

Il motivo è fondato, nei termini che saranno ora precisati.

Effettivamente la sentenza impugnata ha ravvisato la responsabilità della Camera di Commercio di Milano non già nell'aver inserito nei propri registri l'erronea annotazione del fallimento della S.p.A. TEM, né nell'aver tardato nel rimuovere dai registri stessi, apportando le necessarie variazioni, detta annotazione, ma nel non essersi attivata, informando le altre camere di commercio, per evitare l'ulteriore diffusione della falsa notizia.

L'esistenza di un obbligo di informazione in tal senso, che seguendo l'impostazione della Corte di merito dovrebbe ravvisarsi in ogni caso in cui sia incolpevolmente inserita un'annotazione inesatta nei registri tenuti dalle camere di commercio, non è configurabile nella normativa che disciplina e conforma l'attività di tali enti e gli obblighi correlativi, e che costituisce il necessario parametro nella valutazione della legittimità dei comportamenti da essi tenuti nello svolgimento del servizio.

Va al riguardo opportunamente ricordato che l'ordinamento delle camere di commercio, industria ed agricoltura dettato dal r.d.l. 8 maggio 1924, n. 750, dal r.d. 4 gennaio 1925, n. 29, dal t.u. 20 settembre 1934, n. 2011, dal d.lgs.lgt. 21 settembre 1944, n. 315 e dalla normativa successiva regola un servizio pubblico obbligatorio, comportante l'accertamento di determinati fatti e l'inserimento di particolari dati in appositi registri, nonché la pubblicità dei dati registrati, accessibili ad ogni richiedente. Questa Suprema Corte ha in numerose decisioni precisato che la compilazione dei registri delle ditte che esercitano attività commerciale non è diretta a fondare una certezza legale, ma solo a fornire un'utilità informativa, e che pertanto l'efficacia probatoria dei certificati rilasciati sulla base delle risultanze di detti registri è limitata all'esistenza delle dichiarazioni rese dagli interessati, e non si estende alla corrispondenza di queste alla realtà rappresentata (v. in tal senso Cass. 1984, n. 6264; 1982, n. 27; 1981, n. 3512; 1977, n. 1883; 1977, n. 502; 1972, n. 3506; 1972, n. 2937).

Comportando la richiamata pubblicità dei registri una generalizzata possibilità di utilizzazione del servizio, va chiaramente riconosciuta una facoltà di visura ad opera di ogni altra camera di commercio, a prescindere dai limiti territoriali delle rispettive attribuzioni; ed anzi con d.m. 9 marzo 1982 è stata regolata tale attività, in una prospettiva di snellimento

e di unificazione delle procedure, con la previsione di un collegamento mediante rete informatica di ciascuna camera di commercio alle altre, così da consentire il rilascio di certificati aggiornati relativi ai registri tenuti dagli altri enti camerali collegati.

In tale quadro di riferimento non è ravvisabile alcun aggancio normativo ad uno specifico obbligo della camera di commercio che abbia inserito un dato erroneo nei propri registri di provvedere ad una adeguata divulgazione dell'errore e della rettifica apportata presso le altre camere di commercio.

La soluzione adottata dalla Corte di merito non può basarsi sul disposto del comma 3 del citato d.m. 9 marzo 1982 (obbligo di inibire il rilascio, da parte di altre Camere di commercio, di certificati per posizioni non aggiornate), esso presupponendo situazioni di fatto (istituzione, collegamenti e modalità di tenuta di centri informatici), del cui accertamento non è traccia nella sentenza impugnata.

Né il postulato obbligo di informazione — che dovrebbe estendersi in ogni possibile direzione, perché pubblica è la consultazione dei registri — appare riconducibile, nella ritenuta assenza di colpa nell'inserimento del dato erroneo, ad un dovere generico a carico dell'ente pubblico.

Esclusa la suindicata fonte di responsabilità, spetterà al giudice del rinvio, in relazione alle deduzioni poste a fondamento della domanda e sulla base degli elementi probatori offerti, accertare se nella condotta della Camera di commercio milanese siano riscontrabili diversi profili di colpa.

Gli ulteriori aspetti della censura restano assorbiti.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che pronuncerà anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M. — la Corte di Cassazione accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

## ***RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA***

**N**on risultano precedenti editi che abbiano affrontato la medesima *quaestio iuris* decisa dalla Cassazione nella sentenza riportata in epigrafe, fors'anche per la sua estrema specificità. Si tratta, infatti, di un caso di diffusione di informazioni inesatte dovute a inserimento di dati erronei nel registro di una Camera di Commercio.

Sotto il profilo teorico si è in presenza di un caso di applicazione dell'art. 2043, poiché è ormai pacifico che la reputazione economica sia un bene giuridico tutelabile. In dottr. cfr. ALPA, *Lesione della reputazione economica e circolazione di notizie inesatte*, in *Resp. civ. e prev.*, 1979, p. 747; RANIERI, *La responsabilità da false informazioni*, in *Giur. comm.*, 1976, I p. 630; DI AMATO, *Sulla tutela della reputazione economica dell'imprenditore*, in *Giust. civ.*, 1973, p. 821. Infatti la concezione di danno risarcibile che si è formata nella moderna coscienza, sociale e giuridica, è più estesa, ricomprendendovi danni un tempo esclusi dalla rigida interpretazione delle norme che disciplinano la responsabilità aquiliana. (Sul problema dell'atipicità dell'illecito v. ALPA-BESSONE, *Danno risarcibile e sele-*

zione degli interessi meritevoli di tutela in materia di responsabilità civile, in *Resp. civ. e prev.*, 1976, p. 3 ss.; ALPA, *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli 1979, p. 184 ss.).

Ciò che spingeva la Giurisprudenza ad escludere l'ipotesi di danno da informazioni inesatte dall'ambito della tutela *ex art.* 2043 era il timore di incidere sulla trasparenza del mercato, ostacolando la circolazione di notizie relative all'attività economica degli imprenditori, ma data la diretta incidenza che la reputazione economica ha sugli stessi risultati dell'attività di impresa, si è riconosciuto che ogni sua lesione dia luogo al diritto al risarcimento dei danni patrimoniali. L'attività di informazione in contra, quindi, un limite invalicabile nell'esigenza che le informazioni corrispondano a situazioni reali e siano rese in forma corretta e non ingiuriosa, a tutela non solo dei beni primari dell'onore e della reputazione di una persona, ma anche dell'interesse sociale all'esatta informazione (così la Cass. 6 gennaio 1984, n. 8753, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, p. 674).

Nel caso di specie la responsabilità della Camera di Commercio andrebbe ravvisata nel fatto che non ha provveduto a riparare l'errore con i mezzi più opportuni ed efficaci, tra i quali quello di informare tutte le altre camere di commercio dell'erronea registrazione in modo da evitare che gli effetti da essa conseguenti si propagassero ulteriormente, con il rilascio di altri certificati.

Secondo l'orientamento seguito nella decisione dalla Cassazione non sussiste nessun obbligo di tale tipo in quanto le altre camere di commercio non sono competenti al rilascio di certificati e all'esibizione di visure relative a ditte esistenti al di fuori della propria circoscrizione. In ogni caso la compilazione dei registri non è diretta a fondare una certezza legale, ma solo utilità informativa suscettibile di prova contraria. In *Giur. Cass.* 5 febbraio 1977, n. 502; *Cass.* 5 dicembre 1972, n. 3506; *Cass.* 6 gennaio 1982, n. 27, in *Giust. civ.*, 1982, p. 1285 ss. dove si afferma che tali certificati possono integrare solo gli estremi di semplici presunzioni.

A ciò si aggiunge che tale obbligo non è previsto nella normativa che disciplina l'attività e gli obblighi di tali enti, che costituisce il necessario parametro nella valutazione della legittimità dei comportamenti da essi tenuti nello svolgimento del servizio.

Nel percorrere questa direzione la Suprema Corte si è, tuttavia, addentrata lungo un sentiero che oggi risulta non condivisibile.

Nell'ambito della figura del danno da informazione economica per certificazioni infedeli ciò che concorre a fissare i limiti della responsabilità è il potere di controllo dell'informazione da parte dell'ente informatore e la professionalità dell'attività esercitata. In tal senso BUSNELLI, *Itinerari europei nella terra di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *Contr. e impresa*, 1991, p. 539; ALPA, *Apunti sul danno da informazione economica*, in *Resp. civ. e prev.*, 1976, p. 523 ss. Detti criteri consentono, infatti, un duplice vaglio selettivo: il primo quale parametro di valutazione della negligenza del comportamento dannoso, il secondo, invece, determina un particolare affidamento sulla veridicità delle informazioni rese. Anzi la natura imprenditoriale dell'attività di informazione spinge parte della dottrina a vedere nella diffusione di notizie inesatte un rischio tipico d'impresa.

L'agenzia informativa dovrebbe, pertanto, rispondere oggettivamente senza pretendere che il danneggiato dimostri l'esistenza di una sua colpa, altrimenti si creerebbe, per questo tipo di attività, una posizione

di privilegio del tutto ingiustificata, posto che altre imprese, in altri settori, sono già assoggettate dalla Giurisprudenza al più rigoroso criterio della responsabilità senza colpa. In proposito in dottr. ALPA, *Lesione della reputazione economica*, cit., p. 577; in Giur. Appello di Milano 11 dicembre 1973; Cass. 11 ottobre 1978, n. 4538, in *Resp. civ. e prev.*, 1979, p. 747; Cass. 6 gennaio 1984, n. 8753, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, p. 674. Questo indirizzo viene introdotto nella giurisprudenza italiana da una fondamentale sentenza della Cassazione in materia di danni da prodotti difettosi, (Cass., 25 maggio 1964, n. 1270, in *Foro it.*, 1965, I, p. 108) nella cui motivazione si trova affermato il principio secondo il quale il Giudice di merito nell'ambito dei suoi poteri discrezionali può ricollegare l'evento dannoso ad una condotta colposa del convenuto, attraverso un processo logico presuntivo, lasciando a quest'ultimo l'onere di liberarsi dalla responsabilità, provando la sua mancanza di colpa, principio accolto dalla giurisprudenza anche nell'ambito della responsabilità da informazioni inesatte, in ragione della posizione privilegiata di chi fornisce l'informazione.

Non mancano, ovviamente, decisioni in cui la Cassazione manifesta una opinione contraria. Vedasi Cass. 2 luglio 1977, n. 2878, in *Giust. civ.*, 1977, p. 1918, secondo la quale la pubblicazione di notizie inesatte non giustifica, da sola, la declaratoria di condanna al risarcimento dei danni, in quanto integra solo un pericolo di danno. Occorre, quindi, accertare se sia derivato un danno effettivo e l'onere della prova spetta al presunto danneggiato.

Sulla base di tali indirizzi dottrinari e giurisprudenziali non sembra, pertanto, che si possa escludere, nel caso di specie, un'ipotesi di responsabilità da informazioni inesatte con il conseguente obbligo di porre rimedio ai danni, da ciò derivati, con ogni strumento idoneo.

In primo luogo, infatti, non è condivisibile il motivo con cui la Cassazione argomenta la sua decisione relativamente alla incompetenza delle altre camere di commercio al rilascio dei certificati, in quanto l'art. 13, comma 2, d.m. 1982 prevede che i certificati rilasciati da altre camere e commercio diverse da quella competente devono indicare il registro della camera cui le informazioni si riferiscono. In secondo luogo la particolare qualificazione della camera competente in ordine alle notizie relative alle ditte esistenti nella sua circoscrizione vale a giustificare l'affidamento degli altri enti di commercio sulla regolarità delle registrazioni, non si condivide, quindi, il prospettato valore presuntivo. Né può essere decisiva la mancanza di previsione dell'obbligo di informazione rispetto alle altre camere di commercio, posto che, per principio generale, chi cagiona un danno deve eliminare tutte le conseguenze derivanti dal suo comportamento illecito. Sarebbe stato quindi opportuno che la camera di commercio responsabile si fosse adoperata per limitare gli effetti dannosi promananti dalla erronea annotazione, inibendo il rilascio di certificati non aggiornati.

Può essere significativo, al riguardo, il fatto che il progetto Mirabelli *bis*, concernente la protezione delle persone (fisiche e giuridiche) di fronte ai pericoli che ad esse possono derivare dalla raccolta dei dati personali a mezzo di sistemi automatizzati, prevede l'attribuzione all'interessato del diritto di ricevere la rettificazione nonché l'attestazione che le rettifiche sono portate a conoscenza di coloro cui è pervenuta comunicazione o diffusione del dato. Per un esame completo del progetto v. *Dir. e inf.*, 1991, p. 67 ss.